



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1036**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Requisiti per l'esercizio di attività di trasporto e soccorso sanitario e procedure per l'autorizzazione dei soggetti titolari extra aziendali, ai sensi dell'art. 22, co. 2 ter, lett. a) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in Provincia di Trento".

Il giorno **22 Giugno 2015** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Relatrice comunica:

il trasporto infermi costituisce un servizio di supporto allo svolgimento delle attività sanitarie di cura e consiste:

- a) nel trasferimento ordinario programmabile, a bordo di mezzi idonei, di pazienti che necessitano di semplici manovre assistenziali, per i quali non si prevede evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto;
- b) nel trasferimento nell'ambito di interventi di soccorso, a bordo di mezzi idonei e debitamente attrezzati, di persone che necessitano di una assistenza qualificata e intensiva.

Le attività di trasporto infermi ordinario e programmabile possono essere svolte anche da strutture extra aziendali, i cui titolari devono però essere preventivamente autorizzati dalla Provincia.

Lo svolgimento di attività di trasporto infermi in caso di soccorso è invece, ai sensi di legge, competenza esclusiva del Servizio sanitario provinciale, sebbene tale attività possa essere esercitata anche da soggetti extra aziendali, se convenzionati, e per gli interventi disposti dall'Azienda sanitaria.

Con deliberazione n. 1663 di data 18 agosto 2006 la Giunta provinciale aveva disciplinato i requisiti per l'esercizio di attività di trasporto e soccorso sanitario e le procedure per l'autorizzazione dei soggetti titolari extra aziendali.

L'art. 22, comma 2 ter, lett. a), della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, ha statuito che “con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti minimi necessari per lo svolgimento in provincia di Trento dell'attività di trasporto infermi da parte di soggetti autorizzati, nonché gli eventuali ulteriori requisiti per l'esercizio da parte di questi soggetti di attività di trasporto infermi in convenzione con il servizio sanitario provinciale”.

E' necessario quindi procedere ad una revisione ed un aggiornamento dei requisiti fissati dalla Giunta provinciale con la deliberazione sopra richiamata, anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

In collaborazione con i competenti uffici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, è stata approntata una proposta di assetto minimo per autoambulanza di trasporto, autoambulanza di soccorso, auto-sanitaria, zaino MSB (Mezzo di Soccorso di Base), zaino MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato) e zaino pediatrico.

Poiché sia i soggetti che svolgono attività di trasporto infermi ordinario programmabile, sia quelli di soccorso in convenzione, dovranno procedere all'adeguamento delle strumentazioni necessarie in forma autonoma, si ritiene che tale adempimento possa avvenire entro il termine del corrente anno.

Per quanto concerne la stipula delle convenzioni con enti di volontariato, si ritiene che possono essere ammissibili al convenzionamento solo i soggetti che presentino i seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo di cui all'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, oppure, per quanto riguarda i comitati locali della Croce Rossa Italiana,

trasformati ai sensi dell'art. 1-bis del Decreto Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, vale l'iscrizione nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;

- qualificazione e formazione degli operatori, equivalente a quella prevista per gli operatori chiamati ad intervenire a bordo delle ambulanze del Servizio sanitario provinciale per le stesse tipologie di interventi.

In ordine ai contenuti della presente proposta, con nota di data 29 aprile 2015, prot. n. S128/2015/229701, è stato richiesto al competente Servizio provinciale l'esame preventivo prescritto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010, avente ad oggetto "Modifica dei criteri e delle modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti, programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico, deliberazioni concernenti criteri generali aventi un impatto procedurale e organizzativo, nonché di atti riguardanti l'adozione di criteri generali di finanziamento, approvati con deliberazione n. 366 del 2004".

Con parere di data 30 aprile 2015, prot. n. S172/2015/232539, il Servizio supporto alla Direzione generale ICT e semplificazione amministrativa ha comunicato che sono state recepite tutte le osservazioni formulate in sede di verifica preliminare e che pertanto non si formulano rilievi limitatamente alla coerenza del provvedimento con le norme in materia di procedimento amministrativo, documentazione e utilizzo delle ICT.

Ciò premesso, la Relatrice propone la formalizzazione dei requisiti minimi necessari per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di trasporto infermi ordinario programmabile, nonché la definizione di ulteriori requisiti richiesti per lo svolgimento di attività di trasporto infermi in caso di soccorso, così come evidenziato nel documento allegato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visionata la proposta di formalizzazione dei requisiti e delle procedure per l'autorizzazione dei soggetti titolari extra aziendali;
- viste le seguenti disposizioni:
 - T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;
 - Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art.43;
 - D.M. 17.12.1987, n. 553;
 - Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
 - D.P.R. 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
 - legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, art. 22, comma 2ter, lett. a);
 - Decreto Lgs 28 settembre 2012, n. 178;
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 927 di data 6 maggio 2011, come modificata con deliberazione n. 390 di data 21 marzo 2014;
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 958 di data 16 giugno 2014;
- acquisito il parere del Servizio supporto alla Direzione generale ICT e semplificazione amministrativa di data 30 aprile 2015;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare i “Requisiti per l'esercizio di attività di trasporto e soccorso sanitario e delle procedure per l'autorizzazione dei soggetti titolari extra aziendali, ai sensi dell'art. 22, co. 2 ter, lett. a) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in Provincia di Trento”, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le autorizzazioni, concesse in base alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1663 di data 18 agosto 2006, consentono la prosecuzione dell'attività in essere, nelle more dell'esecuzione degli adeguamenti richiesti con il presente provvedimento;
3. di precisare che lo svolgimento dell'attività come precedentemente disciplinata è limitata ai tempi tecnici occorrenti all'adeguamento delle strumentazioni in dotazione ai mezzi di trasporto ordinario e di soccorso sanitario di cui all'allegato elenco, che debbono concludersi comunque entro il 31 dicembre del corrente anno;
4. di stabilire che i soggetti interessati dovranno far pervenire al competente Servizio provinciale, entro il 31 gennaio 2016, le dichiarazioni circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal presente provvedimento;
5. di dare atto che compete alla direzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantire e verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti del presente provvedimento, in capo alle proprie strutture ed ai soggetti convenzionati che esercitano attività di trasporto di soccorso;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed ai soggetti autorizzati al trasporto infermi ordinario, per consentire i rispettivi adempimenti di competenza;
7. di demandare al Dirigente del competente Servizio provinciale l'approvazione e la pubblicazione della nuova modulistica concernente la domanda di autorizzazione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

AGR

Allegato parte integrante

Requisiti per l'esercizio di attività di trasporto e soccorso sanitario

Requisiti per l'esercizio di attività di trasporto e soccorso sanitario e procedure per l'autorizzazione dei soggetti titolari extra aziendali, ai sensi dell'art. 22, co. 2 ter, lett. a) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in Provincia di Trento".

INDIVIDUAZIONE DI REQUISITI E PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI.

Per attività di trasporto infermi, ai fini della presente deliberazione, si intende l'attività di trasporto sanitario programmato di malati e feriti, svolta da imprese o associazioni di volontariato, non facenti parte del Servizio sanitario provinciale.

Le associazioni e gli enti che intendono svolgere attività di trasporto infermi devono possedere i requisiti minimi indicati nel presente provvedimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'attività di soccorso sanitario, invece, costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario provinciale, il quale, a norma del DPR 27 marzo 1992, della deliberazione della Giunta provinciale n. 13282 di data 28 settembre 1992, nonché dell'articolo 22, comma 2ter, lett. a) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, può avvalersi della collaborazione di enti e associazioni esterne sulla base di apposite convenzioni.

A tal fine, i requisiti ulteriori per il convenzionamento sono stabiliti, oltre che dalla presente deliberazione, dalle deliberazioni della Giunta provinciale mediante le quali vengono approvati gli schemi di convenzione per l'effettuazione delle attività di soccorso e di trasporto sanitario e delle attività correlate.

REQUISITI MINIMI PER TRASPORTO INFERMI ORDINARIO PROGRAMMABILE

Requisiti strutturali

L'ente o associazione deve disporre di una propria sede operativa di dimensioni adeguate. La configurazione minima della sede è la seguente:

- locale operativo, riscaldato in inverno, con telefono e spazio per riposo/attesa del personale in servizio;
- spogliatoio, dotato di ricambio d'aria, con armadietti lavabili per il personale;
- servizi igienici distinti per maschi e femmine; lavandino con comando non manuale dell'acqua, corredato di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido;
- locale/spazio da adibire a magazzino per materiali puliti, per attrezzature, apparecchiature, farmaci e frigorifero;
- locale, o spazio separato dal precedente, per riporre materiale sporco e locale/spazio per sanificazione del materiale;
- garage o spazio coperto per il ricovero degli automezzi che permetta il lavaggio e la pulizia degli stessi in qualsiasi condizione atmosferica; se il garage o ricovero degli automezzi non è immediatamente vicino alla sede, questo deve essere corredato di un punto di erogazione di acqua potabile e di un lavandino con comando non manuale dell'acqua, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido;
- collegamento alla rete elettrica idoneo a garantire la carica delle apparecchiature elettromedicali.

Gli ambienti e gli arredi devono essere mantenuti in condizioni di pulizia generale.

Requisiti dei mezzi

Gli autoveicoli destinati al trasporto programmato di infermi e feriti devono essere del tipo previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti 17.12.1987, n. 553 – (autoambulanze di trasporto – tipo B) e possedere le caratteristiche tecniche stabilite per tale tipologia dal medesimo decreto.

L'autoambulanza di trasporto è un mezzo autorizzato al trasferimento di infermi o infortunati che necessitano di semplici manovre assistenziali, per i quali l'evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto costituisce fatto eccezionale. L'autoambulanza di trasporto deve essere dotata delle seguenti attrezzature:

Borsa contenente

Sostegno respiratorio	3 cannule orofaringee (mis 1, 3, 5)	
	1 pallone Ambu con reservoir per adulti	
	1 pallone Ambu pediatrico 500 ml con reservoir	
	3 maschere	(mis 2, 3/4 e 4/5)
Medicazioni	garze sterili	
	1 benda autoaderente da 8 cm	
	1 confezione monodose di disinfettante	
	1 cerotto da 2,5 cm	cerotti medicati
	1 laccio emostatico	

	forbice per medicazione	
Materiali vari	1 forbice tagliavestiti	1 sfigmomanometro
	sacchetti per rifiuti	1 fonendoscopio
	elenco materiale presente in ambulanza	1 ghiaccio chimico

Vano autoambulanza

Sostegno respiratorio	aspiratore portatile con sondini per aspirazione (1 ch 16, 1 ch 14, 1 ch 10)	
	erogatore di ossigeno	2 prolunghe per ossigeno
	2 bombole per ossigeno da 5 litri	2 maschere per ossigeno (1 pediatrica e 1 adulto)
Sostegno circolatorio	Defibrillatore semiautomatico (con accessori: placche, rasoio,cavi)	
Immobilizzazioni e Trasporto		1collare short e tall
	1 asse spinale	2 collari regular, no neck, baby e no neck pediatric
	1 barella a cucchiaio	
	1 materassino a depressione con relativa pompa	
Materiali vari	4 lenzuola oltre a quelle dei lettini	
	2 coperte	
	1 raccoglitore di rifiuti sanitari taglienti	
	sacchetti per rifiuti	
	pappagallo, padella e raccoglitore per vomito monouso	
	1 lettino come da dotazione	
	1 sedia come da dotazione	
	1 torcia elettrica	
Materiale di protezione individuale	occhiali o visiera paraschizzi	guanti monouso
	3 mascherine per il paziente	
	3 mascherine chirurgiche per operatori	

in dotazione al mezzo deve essere presente, come stabilito dal D.M. 553/1987, anche un estintore da conservare nella cabina di guida.

Le ambulanze devono essere mantenute costantemente in adeguate condizioni igieniche, sottoponendole ad adeguata sanificazione:

1. dopo ogni trasporto sanitario e al termine di ogni giornata di attività secondo procedure formalizzate e differenziate per tipologia di rischio;
2. almeno una volta al mese mediante una pulizia a fondo.

Requisiti organizzativi e di personale

Il soggetto che offre attività di trasporto sanitario adotta un documento in cui sono esplicitati:

- l'organizzazione interna con riferimento a prestazioni e attività erogate e tipologia e volume di attività previste;
- il fabbisogno di personale, in termini numerici, per ciascuna qualifica professionale, in rapporto ai volumi e alla tipologia di attività, con la definizione di un piano di formazione –aggiornamento del personale e di inserimento operativo del personale di nuova acquisizione;
- la dotazione al personale operante sui mezzi di adeguati strumenti per la comunicazione, anche in emergenza (telefono cellulare o radio);
- un inventario delle apparecchiature in dotazione, con un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali apparecchiature biomediche, documentato per ciascuna apparecchiatura;
- le procedure per la periodica pulizia e disinfezione degli automezzi.
- gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, in relazione al personale impiegato.

Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggette a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa e deve essere formalizzato e attuato un piano per il controllo mensile delle scadenze.

La struttura deve avere un direttore sanitario medico, responsabile della funzionalità dei mezzi e delle attrezzature mediche, nonché dei dispositivi sanitari in dotazione all'attività di soccorso e trasporto sanitario. E' inoltre responsabile della formazione del personale in materia di igiene delle attrezzature e di prevenzione dei rischi infettivi (per operatori e pazienti) e infortunistici, e dell'acquisizione e del mantenimento nel tempo, da parte del personale, delle competenze proprie del soccorso secondo quanto previsto dalla normativa provinciale.

Il personale deve essere adeguato – in termini numerici e di qualificazione tecnico professionale - alla tipologia e al volume dell'attività svolta. Il personale adibito ad attività di trasporto e soccorso sanitario, deve aver frequentato e superato un apposito corso teorico pratico di formazione, documentato da attestato di idoneità, organizzato nel rispetto della disciplina e del programma formativo, definito con deliberazione della Giunta provinciale, oltre che partecipare annualmente, come previsto dalla predetta deliberazione, a corsi di formazione continua, con l'obiettivo di perfezionare la manualità e l'abilità nelle tecniche di soccorso ed aggiornare le conoscenze in relazione alle specifiche competenze.

Qualora l'Associazione di volontariato proceda all'assunzione alle proprie dipendenze di personale di supporto, questo potrà essere impiegato nei servizi di trasporto sanitario unicamente se in possesso dei requisiti di formazione richiesti ai volontari soccorritori, come sopra indicati.

L'equipaggio è costituito da almeno due persone, una delle quali può svolgere anche funzioni di autista, entrambe in possesso dei titoli di formazione di cui sopra.

REQUISITI MINIMI PER ATTIVITA' DI SOCCORSO SANITARIO

Per lo svolgimento di attività di soccorso sanitario è richiesto il possesso dei medesimi requisiti strutturali, organizzativi e di personale stabiliti per l'attività di trasporto sanitario programmato. Inoltre, l'ambulanza di soccorso deve disporre delle seguenti dotazioni specifiche di assistenza.

Gli autoveicoli destinati alle attività di soccorso feriti devono essere del tipo previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti 17.12.1987, n. 553 - autoambulanze di soccorso, tipo A - e possedere le caratteristiche tecniche specificamente previste dal medesimo decreto.

Autoambulanza di soccorso

L'autoambulanza di soccorso è un mezzo autorizzato per l'attività complessa di primo soccorso e successivo trasporto di pazienti che possono necessitare di un'assistenza qualificata e intensiva, resa in regime di convenzione su disposizione della Centrale operativa 118. L'autoambulanza di soccorso è dotata delle seguenti attrezzature, idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici:

Sostegno respiratorio	1 pallone Ambu con reservoir	2 maschere per ossigeno per adulto
	2 maschere (3/4, 4/5)	1 maschera venturi*
	ventilatore automatico	1 prolunga per ossigeno
	1 set CPAP * (per il contenuto vedi scheda)	
	2 bombole per ossigeno da 5 litri + 2 bombole da 2 litri	
	2 raccordi a 3 vie di Kartell	
	aspiratore portatile con sondini per aspirazione (2 ch 16, 2 ch 14, 2 ch 10)	
	set per ossigenoterapia:	
Sostegno circolatorio	2 lacci emostatici	
	5 deflussori	
		3 fl di sol. Fisiologica 0,9% 500 ml sol. Glucosata 5% 1 fl 250 ml 3 fl di Ringer Lattato da 500 ml 3 fl di sol. Fisiologica 0,9% 500 ml nel contenitore termico 3 fl di Ringer Lattato da 500 ml nel contenitore termico
	Fleboclisi:	
	siringhe: almeno 3 per tipo; 20cc, 10cc, 5cc, 2.5cc.	
	1 premisacca	
	apparecchiatura per:	
	defibrillazione (con accessori: placche, cavi, rasoio)	
	monitoraggio multiparametrico * con bracciali PAO (adulto obeso pediatrico) ed elettrodi	

	trasmissione ecg a 12 derivazioni con cellulare per trasmissione*	
Sondaggio gastrico e catetere vescicale*		1 sondino naso gastrico - K16 -, 1 schizzettone, 1 conf. Lubrificante 1 sacca raccolta + 1 tappo per sondino 1 cerotto da 2,5 cm
	Contenuto:	
	2 cateteri vescicali, ch 14 e ch 16	
	2 guanti sterili (7,5 - 8,5)	
Set Intubazione*	Manico laringoscopia	5 lame (0, 1, 2, 3, 4)
	3 mandrini (piccolo - medio - grande)	1 raccordo universale regolabile
	2 pinze tipo Magyl (grande e piccola)	Lubrificante
	Cerotto e benda da 2,5 cm	1 siringa da 20 ml
	pile di scorta per laringoscopia	
	13 tubi endotracheali (mis 2.5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7.5, 8, 8.5)	

* indicato solo per mezzi con infermiere accreditato o medico a bordo (MSA)

Materiale per ustioni	2 metalline 73 x 250 cm	
	1 metallina 120 x 80 cm	
Set materiale pediatrico	Set contenente:	
	2 sondini per aspirazione (mis CH 8 e CH 10)	1 stecca palmare
	5 cannule orofaringee (mis 00 - 0 - 1 - 2- 3)	1 benda autoaderente 5 cm
	3 maschere per ventilazione (mis 00-0/1 - 2)	1 sfigmomanometro pediatrico
	1 filtro monouso pediatrico per ventilazione artificiale	1 fonendo pediatrico
	1 pallone Ambu pediatrico con reservoir	1 Sonda gavage 5 fr.
	1 maschera pediatrica per ossigeno con reservoir	1 fettuccia per cordone ombel.
	1 maschera pediatrica per aerosol	2 cuffiette
	2 morsetti per cordone ombelicale	1 confezione lubrificante
	1 bisturi monouso	
	6 agocannule (2 G24 2 G22 2 G24)	
Immobilizzazioni e trasporto	Set collari cervicali contenente:	
	1 collare short e tall	1 materassino a depressione
	2 collari regular, no neck, baby e no neck pediatric	1 barella a cucchiaio
	1 set steccobende (3 pezzi)	
	5 immobilizzatori arto superiore (mis. XS, S, M, L , XL)	
	1 estricatore	
	1 asse spinale completa	
	1 imbragatura pediatrica per trasporto in sicurezza	
Materiale vario	1 zaino sanitario e 1 zaino pediatrico*	

	1 sacca per eventi maggiori-NBCR (per il contenuto vedi la relativa scheda nello zaino)	
	3 confezioni di ghiaccio chimico	
	4 lenzuola oltre quella del lettino	
	2 coperte di lana	
	1 coperta isotermica	
	1 raccoglitore rigido per aghi e taglienti di rifiuto	
	sacchetti trasparenti per rifiuti diversi	
	pappagallo, padella e contenitore per vomito monouso	
	1 torcia elettrica	
	1 tagliente martello	
	1 pacchetto di fazzoletti	
	5 panni per assistenza parto	
	2 estintori	
Materiale di protezione individuale	guanti monouso (varie misure)	
	manicotti di protezione (in numero adeguato ai componenti dell'equipaggio)	
	3 mascherine tipo 1 (in mancanza tipo 2) per il paziente	
	3 mascherine chirurgiche 1R (in mancanza 2R) per operatori	
	occhiali o visiera paraschizzi	
	caschi di protezione	
	Vedi sacca per eventi maggiori-NBCR (contenuta in "Materiale vario")	
Documentazione	fogli bianchi, moduli per constatazione decesso, promemoria di intervento	
	elenchi materiali dello zaino e dei mezzi di trasporto di Trentino Emergenza 118	
	Scheda LTS *	
	Scheda sacca eventi maggiori - NBCR	
	Scheda trasmissione Ecg*	
	Scheda del set CPAP	
	Modulo prescrizione stupefacenti *	
	Moduli per TSO e ASO	

Autosanitaria

Sostegno respiratorio	aspiratore portatile con sondini per aspirazione (2 ch 16, 2 ch 14, 2 ch 10)	1 maschera per ossigeno con reservoir
	2 bombole da 2 litri	1 maschera venturi
	set per ossigenoterapia:	1 prolunga per ossigeno
		1 set CPAP (contenuto vedi scheda)*
Sostegno circolatorio	2 lacci emostatici	
	6 agocannula (2 20G, 2 18G, 2 16G)	

	5 deflussori	
	3 fl di sol. Fisiologica 0,9% 500 ml	
	sol. Glucosata 5% 1 fl 250 ml	
	3 fl di Ringer Lattato da 500 ml	
	3 fl di sol. Fisiologica 0,9% 500 ml nel contenitore termico	
	3 fl di Ringer Lattato da 500 ml nel contenitore termico	
	siringhe: almeno 3 per tipo; 20cc, 10cc, 5cc, 2.5cc.	
	1 premisacca	
	apparecchiatura per:	
	defibrillazione (con accessori: placche, cavi, rasoio) defibrillazione (con accessori: placche, cavi, rasoio)	
	monitoraggio multiparametrico con bracciali PAO adulto obeso pediatrico	
	trasmissione ecg a 12 derivazioni con cellulare per trasmissione dati	
Sondaggio gastrico e cateterismo vescicale	1 sondino nasogastrico (K16) 1 schizzettone, 1 conf. lubrificante	
	1 sacca raccolta + 1 tappo per sondino	
	1 cerotto da 2,5 cm	
	2 cateteri vescicali, ch 14 e ch 16 e kit per il loro inserimento	
	2 guanti sterili (mis 7,5 - 8,5)	
Materiale per ustioni	2 metalline 73 x 250 cm	
	1 metallina 120 x 80 cm	
Materiale per Intubazione	Manico laringoscopio	5 lame (0, 1, 2, 3, 4)
	3 mandrini (piccolo - medio - grande)	1 raccordo universale
	2 pinze tipo Magyl (grande e piccola)	Lubrificante
	Cerotto e benda da 2,5 cm	1 siringa da 20 ml
	pile di scorta per laringoscopio	
	13 tubi endotracheali (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5)	
Immobilizzazioni e trasporto	Set collari cervicali contenente:	1collare short e tall
		2 collari regular, no neck, baby e no neck pediatric
		1 set steccobende (3 pezzi)
		5 immobilizzatori per arto superiore (mis. XS, S, M, L , XL)
		1 estricatore
Materiale vario	1 zaino sanitario e 1 zaino pediatrico	
	1 sacca per eventi maggiori-NBCR (per il contenuto vedi la relativa scheda nello zaino)	
	2 lenzuola	
	3 confezioni di ghiaccio chimico	
	2 coperte isotermitiche	
	1 raccoglitore rigido per aghi e taglienti di rifiuto	
	sacchetti trasparenti per rifiuti diversi	
	1 torcia elettrica	
	5 panni per assistenza parto	

	estintore	
Materiale protezione individuale		guanti monouso (varie misure)
		manicotti di protezione (in numero adeguato ai componenti dell'equipaggio)
		Vedi sacca per eventi maggiori- NBCR (Materiale vario)
		3 mascherine per il paziente
		3 mascherine chirurgiche 1R (in mancanza 2R) per operatori
		occhiali o visiera paraschizzi
		caschi di protezione
Documentazione	fogli bianchi, moduli per constatazione decesso, promemoria di intervento	
	elenchi materiali dello zaino e dei mezzi in dotazione	
	Scheda LTS	
	Scheda sacca eventi maggiori - NBCR	
	Scheda trasmissione Ecg	
	Scheda del set CPAP	
	Modulo prescrizione stupefacenti	
	Moduli per TSO e ASO	

* In presenza di personale infermieristico accreditato

Zaino di Emergenza per MSB (Mezzo di Soccorso di Base)

Varie	3 sacchetti trasparenti per rifiuti	
	saturimetro (con sensore adulto e pediatrico)	
	sfigmomanometro, fonendoscopio	
	1 coperta isoterma	
	3 mascherine chirurgiche tipo 2R	
	2 mascherine chirurgiche tipo 2 per paziente	
	3 cannule orofaringee (3, 4, 5)	
	forbice tagliavestiti	
	sondini per aspirazione (1 Ch 16, 1 Ch 14)	
	termometro	
Medicazione	10 confezioni garze sterili	
	10 garze non sterili	
	2 telini sterili	
	1 benda autoaderente cm 10	
	1 cerotto cm 2,5	
	6 cerotti medicati (2 per misura)	
	2 retelast per capo	
	2 retelast per braccio	
	1 Fascia emostatica di Esmarch alta 10 cm	
	5 confezioni monodose di disinfettante	
	1 forbice	

Sostegno respiratorio	1 pallone Ambu per adulti con reservoir	
	1 filtro monouso per ventilazione artificiale	
	2 maschere per ventilazione (mis 3-4, 4-5)	
	1 prolunga per O2	
Contenitori per i rifiuti	1 contenitore rigido per aghi e taglienti	
Infusioni	2 sacche soluzione fisiologica ml 250	
	2 deflussori	
	1 laccio emostatico	
	2 garze sterili	
	1 cerotto 2,5 cm	
	2 confezioni monodose di disinfettante	
	6 cerotti fissanti agocannula	
	8 agocannula (2 rosa, 2 verdi, 2 grigie, 2 arancio)	

**Zaino di emergenza per MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato)
- con infermiere o medico a bordo -**

Varie	3 sacchetti trasparenti per rifiuti	
	saturimetro (con sensore adulto e pediatrico)	
	sfigmomanometro, fonendoscopio	
	apparecchio per glicemia estemporanea	
	1 coperta isotermica	
	3 mascherine chirurgiche per operatori	
	2 mascherine chirurgiche per paziente	
	Set per Intraossea (elenco vedi scheda)*	
	3 cannule orofaringee (mis. 3, 4, 5)	
	forbice tagliavestiti	
	sondini per aspirazione (1 Ch 16, 1 Ch 14)	
	cannula rigida per aspirazione (tipo Yankauer)	
	termometro	
	cannule naso-faringee n° 24-26-28*	
	1 contenitore rigido per aghi e taglienti di rifiuto	
	2 set prelievi etichettati (camicia, raccordo, provette)	
Medicazione	10 confezioni garze sterili	
	10 garze non sterili	
	2 telini sterili	
	1 bisturi monouso	
	1 benda autoaderente cm 10	

	1 cerotto cm 2,5	
	6 cerotti medicati (2 per misura)	
	2 retelast per capo	
	2 retelast per braccio	
	1 Fascia emostatica di Esmarch alta 10 cm	
	5 bustine monodose di disinfettante	
	1 forbice	
Infusioni	2 sacche soluzione fisiologica ml 250	
	2 deflussori	
	1 contagocce	
	1 laccio emostatico	
	2 garze sterili	
	1 cerotto 2,5 cm	
	2 bustine disinfettanti in conf monodose	
	6 cerotti fissanti agocannula	
	8 agocannula (2 20G, 2 18G, 2 16G, 2 14G)	
	3 tappini con valvola unidirezionale	
	1 raccordo per infusione a 3 vie	
Farmaci	Vedi lista dei farmaci in uso presso l'U.O. Trentino Emergenza 118	
Sostegno respiratorio	1 pallone Ambu per adulti con reservoir	
	1 filtro monouso per ventilazione artificiale	
	3 presidi sovraglottici adulto (misura piccola, media e grande)*	
	1 siringa per presidio sovraglottico*	
	2 maschere per ventilazione (3-4, 4-5)	
	1 confezione lubrificante	
	1 prolunga per O2	
	1 fermatubo*	
	1 raccordo corrugato*	

* Su richiesta del direttore sanitario in presenza di infermieri e medici accreditati.

**06. Zaino per interventi di emergenza pediatrica con MSA
(solo per personale sanitario accreditato)**

Varie	pallone tipo ambu 500 ml con reservoir	
	filtro antibatterico pediatrico	
	prolunga O2	
	1 maschera aereosol pediatrica	
	bracciale PAO manuale pediatrico	
	sfigmomanometro completo	
	fonendoscopio pediatrico	
	coperta isotermica	
	termometro	
	mini alibox	
	sacca raccolta liquidi per SNG	
	1 schizzettone	
	2 confezioni di lubrificante	

	2 maschere pediatriche chirurgiche tipo 2	
	nastro pediatrico	
	schede dosaggio pediatrico dei farmaci	
	1 stecca palmare	
Set di sostegno respiratorio e circolatorio	5 cannule mayo mis.00, 0, 1, 2, 3	
	3 SNG 5 fr, 8 fr, 10 fr.	
	3 maschere laringee mis. 1, 1.5, 2	
	4 maschere per ventilazione, mis. 00, 01, 2, 3	
	2 sondini per aspirazione CH 8 e CH 10	
	1 sonda gavage 5 fr. per vena ombelicale	
	1 raccordo a tre vie	
	2 fettucce in tessuto per cordone ombelicale	
Set parto	1 sacca graduata per raccolta sangue	
	2 cuffiette per neonato	
	1 bisturi monouso	
	4 conf di garze sterili	
	4 clamp monouso per cordone ombelicale	
Set infusione:	1 Fisiologica 0,9% 100 ml	
	1 glucosata 10% 250 ml	
	2 deflussori ped con microgocciolatore	
	5 garze sterili	
	2 bustine monodose di disinfettante	
	2 agocannula 20-22-24 G + 2 ago a farfalla 23G	
	1 laccio emostatico	
	1 raccordo a tre vie	
	1 regolatore di flusso tipo dial-flow	
	1 cerotto di seta 2,5 cm	
	4 cerotti fissa CVP	
	1 rotolo benda autoaderente altezza 5 cm	

Le ambulanze di tipo A devono essere munite, oltre all'estintore conservato nella cabina di guida, di un secondo estintore da conservare nel comparto sanitario.

Le ambulanze devono essere mantenute costantemente in adeguate condizioni igieniche, sottoponendole ad idonee procedure di sanificazione secondo le modalità sopra indicate per le ambulanze di trasporto.

AGGIORNAMENTI

A cadenza triennale le competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari verificano l'appropriatezza delle dotazioni minime previste e propongono eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per intervenute innovazioni tecnologiche o evoluzione delle procedure, ai fini dell'aggiornamento del presente provvedimento.

REQUISITI ULTERIORI DI QUALITA' PER IL CONVENZIONAMENTO

In linea con quanto attualmente previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 927 di data 6 maggio 2011, recante “Approvazione dello schema di convenzione per l’effettuazione delle attività di soccorso e di trasporto sanitario e delle attività correlate da parte di Associazioni di volontariato per il triennio 2010-2012”, come modificata con deliberazione n. 390 di data 21 marzo 2014, le Associazioni di volontariato che intendono operare in convenzione con il Servizio sanitario provinciale devono inoltre:

- essere iscritti all’Albo provinciale delle organizzazioni di volontariato, oppure, per quanto riguarda i comitati locali della Croce Rossa Italiana, trasformati ai sensi dell’art. 1-bis del Decreto Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, vale l’iscrizione nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 3-bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- assicurare una qualificazione e formazione degli operatori equivalente a quella prevista per gli operatori chiamati ad intervenire a bordo delle ambulanze del Servizio sanitario provinciale per le stesse tipologie di interventi;
- riservare unicamente al personale volontario i ruoli negli organi di gestione.

I requisiti ulteriori per il convenzionamento sono stabiliti, oltre che dalla presente deliberazione, dalle deliberazioni della Giunta provinciale mediante le quali vengono approvati gli schemi di convenzione per l’effettuazione delle attività di soccorso e di trasporto sanitario e delle attività correlate.

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

Le Associazioni di volontariato o enti di trasporto infermi già operanti alla data di approvazione del presente provvedimento possono continuare a operare sulla base delle precedenti autorizzazioni.

Le Associazioni di volontariato e gli enti che intendono iniziare un'attività di trasporto e soccorso sanitario presentano domanda di autorizzazione alla struttura provinciale competente in materia di politiche sanitarie, avvalendosi del modulo predisposto dalla medesima struttura e reperibile sul sito internet istituzionale. Su tale modello devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'agibilità dei locali ed il possesso delle dotazioni e dei requisiti minimi stabiliti dalla presente deliberazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- elenco dei mezzi impiegati (tipologia, casa costruttrice, targa, anno di immatricolazione);
- indicazione del nominativo del direttore sanitario medico e dichiarazione dello stesso di accettazione dell'incarico;
- planimetria della sede con indicazione della destinazione d'uso dei locali.

La struttura provinciale competente dispone i necessari sopralluoghi per la verifica del possesso dei requisiti, avvalendosi degli uffici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e rilascia il provvedimento di autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Qualsiasi variazione inerente la titolarità, la direzione sanitaria, la sede e i mezzi di trasporto impiegati dovrà essere comunicata alla competente struttura provinciale, che può procedere in qualsiasi momento ad accertamenti sul mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi del servizio e della formazione del personale.

Le Associazioni di volontariato o enti che già svolgono attività di trasporto infermi in quanto precedentemente autorizzati, sono tenuti a presentare alla competente struttura della Provincia una dichiarazione, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti minimi di cui alla presente deliberazione, entro il 31 gennaio 2016. Il competente servizio dispone verifiche periodiche sulle Associazioni e enti operanti, a campione e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Con periodicità almeno quinquennale è comunque verificata la permanenza dei requisiti minimi.